



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22.03.2011

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/03/2011



COMUNE DI SIENA
Piazza Il Campo 1

REGOLAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI

REGOLAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI

INDICE

IL CONSIGLIO COMUNALE	1
Preso atto che il citato regolamento regionale 26/2/2010 n 23/R, in quanto fonte preordinata, rappresenta un riferimento esaustivo nelle materie trattate;.....	1
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N..... DEL)..... Errore. Il segnalibro non è definito.	5
REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PISCINE COMUNALI.....	5
CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 - Definizioni	5
Art. 2 - Discipline e soggetti ammessi	6
Art. 3 - Gestione degli impianti	6
CAPO II - COMMISSIONE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	6
Art. 4 - Commissione : composizione.....	6
Art. 5 - Commissione: attività	7
CAPO III - DISCIPLINA DEI TITOLI DI ACCESSO	7
Art. 6 - Titoli di accesso.....	8
Art. 7 - Determinazione delle tariffe d'uso.....	8
CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITA'	8
Art. 8 - Nuoto libero	9
Art. 9 - Corsi collettivi di nuoto/ginnastica in acqua	9
Art. 10 - Durata dei turni in acqua	10
Art. 11 - modalità di presentazione delle richieste di organizzazione di corsi collettivi	10
Art. 12 - Corsi di nuoto individuali	11
Art. 13 - Contenuto, modalità di presentazione ed esame delle istanze di corsi individuali	11
Art. 14 - attività a fini terapeutici e di riabilitazione funzionale	12
Art. 15 - rilascio e revoca delle concessioni	12
Art. 16 - Manifestazioni sportive.....	13
Art. 17 - Parametri di affollamento e durata dei turni.....	13
CAPO V - ACCESSO E USO DEGLI IMPIANTI.....	13
Art. 18 - Limitazione di accesso agli impianti.....	13
Art. 19 - Uso degli spogliatoi	14
Art. 20 - Uso degli armadietti.....	14
Art. 21 - Ingresso sul piano vasca.....	14
Art. 22 - Attività in vasca	15
Art. 23 - Altre attività non consentite	16
CAPO VI - PROVVEDIMENTI DI TUTELA.....	16
Art. 24 - Tutela generale della regolarità delle attività	16
Art. 25 - Sospensione dell'entrata dei bagnanti	17
Art. 26 - Danni.....	17
Art. 27 - Responsabilità.....	17
Art. 28 - Sanzioni.....	18
Art. 29 - Riferimento a norme esterne	18
Art. 30 - Trattamento dei dati personali	18

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PISCINE COMUNALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Nel testo del presente regolamento, si intende:

- per Direzione la persona, l'organismo individuale o l'Ufficio incaricato di garantire l'applicazione del presente regolamento, presente negli impianti a sovrintendere l'attività quotidiana. Ove la gestione sia affidata a struttura esterna al Comune di Siena, la funzione di direzione è assicurata da un dipendente di tale organismo.
- per turno in acqua: il periodo di tempo durante il quale è consentita la permanenza in vasca degli utenti. Il turno in acqua può avere durata diversa se riferito a corsi di nuoto organizzati, al nuoto libero o altre attività.
- per concessionario: l'organismo (ente, istituzione, associazione o società sportiva) al quale viene assegnato uno o più turni in acqua per l'organizzazione di corsi di nuoto;
- per gestore l'organismo (ente, istituzione, associazione o società sportiva) al quale il Comune di Siena affida con appositi atti il servizio di gestione degli impianti natatori.
- per nuoto libero: l'attività natatoria svolta esclusivamente in forma di singola utenza non organizzata da alcun soggetto terzo, svolta in specifici turni orari definiti dalla Commissione di cui al successivo art 4.

Art. 2 – Discipline e soggetti ammessi

1. Le piscine comunali di Siena, in armonia con gli scopi per i quali sono state realizzate ed in relazione alle caratteristiche strutturali sono sede di attività natatorie nei settori agonistico, sportivo – motorio, ludico, terapeutico e scolastico, di manifestazioni sportive nelle discipline del nuoto o immediatamente affini.
2. Possono accedere agli impianti:
 - singoli cittadini;
 - organismi sportivi con priorità per quelli che comprendano tra i propri fini istituzionali l'organizzazione di attività natatorie ad ogni livello;

- scolaresche di ogni ordine e grado, esclusivamente per le attività curricolari, compatibilmente con le effettive disponibilità .
3. Nessuno può essere escluso dall'uso degli impianti per motivi inerenti la razza, il genere, la nazionalità, il ceto, il credo religioso, l'orientamento politico o sessuale, riferiti sia ai singoli che agli organismi associativi di ogni genere.
 4. Non è ammesso l'uso degli impianti a fini di lucro personale o associativo.

Art. 3 - Gestione degli impianti

1. Le piscine del Comune di Siena possono essere gestite nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di servizi pubblici locali e di piscine destinate alla pubblica balneazione.
2. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso degli impianti e si applica a tutti gli impianti natatori del Comune di Siena, indipendentemente dalla forma della gestione.

CAPO II - COMMISSIONE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 4 – Commissione : composizione

1. Al fine di garantire l'accesso di tutti i cittadini che singolarmente o in forma associata ne facciano richiesta è istituita una commissione di garanzia.
2. La commissione ha il compito di stabilire l'orario ed il calendario d'uso degli impianti, compresi i turni assegnati ai vari organismi sportivi per i corsi di nuoto e le attività agonistiche, nonché i turni riservati al pubblico.
3. La Commissione ha sede presso il Comune di Siena, il Campo 1 53100 Siena.
4. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, ed è composta inoltre:
 - da n. 1 rappresentante dell'ente gestore;
 - da n. 1 rappresentante del CONI;
 - dal Dirigente del competente servizio comunale.

Art. 5 – Commissione: attività

1. La Commissione è convocata dal Sindaco, almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di febbraio e settembre, oppure su richiesta scritta di almeno due dei componenti.

2. Le sedute avranno validità alla presenza del Sindaco e di almeno due degli altri componenti.
3. La Commissione ha facoltà di esaminare proposte di orario redatte a cura dell'Ente gestore.
4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente assume valore doppio.
5. L'orario stabilito dalla Commissione di cui al precedente articolo dovrà comunque garantire l'accesso in turni agevoli e coerentemente distribuiti anche ai singoli utenti non iscritti a corsi di nuoto.
6. La Commissione autorizza inoltre la concessione di turni in acqua per l'organizzazione di corsi di nuoto, con priorità per quelli organizzati dal gestore.
7. La Commissione stabilisce inoltre gli orari e i periodi di apertura al pubblico delle piscine all'aperto, che potrà essere modificato in caso di avverse condizioni meteorologiche.
8. Di norma comunque le piscine all'aperto potranno essere aperte al pubblico dal 15 Maggio al 30 settembre.
9. La Commissione potrà operare controlli sull'applicazione delle tariffe di accesso stabilite dal Comune di Siena.
10. La tabella recante il calendario di apertura e l'assegnazione dei turni è affissa all'ingresso di ciascun impianto natatorio

CAPO III - DISCIPLINA DEI TITOLI DI ACCESSO

Art 6 – Titoli di accesso

1. Costituiscono titolo d'accesso ai piani vasca degli impianti:
 - il biglietto singolo o gli abbonamenti previsti per i singoli utenti;
 - il documento attestante l'iscrizione a corsi o comunque utenze collettive regolarmente organizzate nel quadro della programmazione di cui al precedente art .5
 - le tessere rilasciate dalla Direzione a vario titolo
2. I titoli d'accesso di cui ai commi precedenti sono rilasciati dalle biglietterie interne agli impianti ovvero presso gli altri uffici eventualmente autorizzati.
3. I titoli d' accesso agli impianti natatori possono essere impersonali o personali, ed in quest'ultimo caso non sono cedibili;
4. Il titolo obliterato non è in nessun caso cedibile.
5. Su ogni titolo è indicato almeno il prezzo, la data di rilascio e la validità temporale.

Art. 7 - Determinazione delle tariffe d'uso

1. Le tariffe di biglietti, abbonamenti ed altri titoli d'ingresso accesso individuali o collettivi, per le vasche interne ed esterne, sono determinate con appositi atti dal Comune di Siena.
2. Il Comune di Siena determina altresì il costo unitario di turni in acqua per i corsi di nuoto.
3. Per quanto riguarda i corsi di nuoto, le tariffe a carico dell'utenza sono determinate dagli enti organizzatori.
4. L'assegnazione degli spazi obbliga il concessionario al pagamento del corrispettivo, anche in caso di mancata utilizzazione, fino a rinuncia scritta da inoltrare al Comune di Siena ovvero al gestore e per conoscenza al Comune di Siena.
5. A garanzia dei crediti il Comune di Siena ovvero il gestore potranno chiedere alle associazioni concessionarie di turni stabili il versamento di una cauzione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzazione dell'impianto.
6. Il gestore ha diritto di ottenere dal Comune l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi acqua a terzi per morosità trascorsi sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
7. Le tariffe d'uso di competenza del Comune di Siena e il costo dei corsi di nuoto organizzati a cura degli organismi concessionari sono esposte in modo evidente vicino alla cassa.

CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITA'

Art. 8 - Nuoto libero

1. Per nuoto libero s'intende l'attività natatoria svolta esclusivamente in forma di singola utenza non organizzata da alcun soggetto terzo, svolta in specifici turni orari definiti dalla Commissione di cui al precedente art. 4.
2. La medesima Commissione stabilisce i turni orari e le corsie destinati alla pratica del nuoto libero.
3. Nei turni e corsie riservate al nuoto libero è vietata qualsiasi attività preorganizzata, salve le fattispecie di cui al successivo art 12.
4. Con l'acquisto del titolo di accesso l'utente accetta implicitamente tutte le norme di cui al presente regolamento, che viene affisso in posizione ben visibile nei pressi delle casse.
5. Non è ammesso l'accesso in orari riservati al nuoto libero ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto.

Art. 9 - Corsi collettivi di nuoto/ginnastica in acqua

1. Nelle piscine comunali è consentita l'organizzazione di corsi di nuoto/ginnastica in acqua per ogni classe di età, ginnastica formativa, correttiva e terapeutica in acqua e salvamento da parte dei seguenti soggetti:
 - federazioni sportive riconosciute dal CONI
 - enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
 - associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD – SSD) affiliate a federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Non è ammessa l'organizzazione di corsi da parte di privati, quand'anche si tratti di istruttori qualificati, salve le fattispecie di cui al successivo art 12.
3. I corsi di cui al precedente comma 1 sono organizzati dal mese di ottobre al mese di maggio dell'anno successivo con le interruzioni previste dal calendario e dalla Commissione di cui al precedente art. 4.
4. I corsi di nuoto potranno essere tenuti esclusivamente da istruttori qualificati in possesso di specifici brevetti rilasciati dalle competenti federazioni o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. A tale riguardo l'organizzatore, nell'ambito di ogni strumento di comunicazione, dovrà indicare nominativi e qualifiche degli istruttori incaricati.
5. Agli organizzatori fa carico, oltre al pagamento delle quote previste:
 - l'ottenimento di ogni altra autorizzazione o licenza eventualmente necessaria;
 - il reperimento e la retribuzione degli istruttori;
 - le coperture assicurative aggiuntive eventualmente necessarie;
 - l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di tutela della salute degli atleti.
6. La direzione assicurerà invece il servizio di salvamento nella misura richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 - Durata dei turni in acqua

1. Per i corsi di nuoto, la durata minima di un turno in acqua delle piscine coperte è determinata con riferimento ai prevalenti orientamenti tecnici e didattici adottati dalla competente federazione sportiva.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento la durata minima del turno in acqua è comunque stabilita in quaranta minuti.

3. Per le attività diverse dai corsi di nuoto collettivi, la Commissione ha facoltà di determinare turni di durata diversa.

Art. 11 - modalità di presentazione delle richieste di organizzazione di corsi collettivi

1. Per organizzare uno o più corsi di attività natatorie i soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 9 dovranno inoltrare domanda alla Commissione di cui al precedente art. 4 e alla Direzione entro il 30 luglio per i corsi che intendono organizzare dal mese di ottobre, e entro il 30 aprile per i corsi estivi.
2. Le richieste contengono almeno l'indicazione del nominativo dell'organismo richiedente, le generalità e le qualifiche degli istruttori, l'indicazione delle classi di età interessate, la durata e il costo a carico degli utenti e l'esplicita accettazione di tutte le norme di cui al presente regolamento, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità di cui al comma 5 del precedente art 9 ed ai casi di revoca della concessione di cui all'art 15.
3. Il concessionario non può in alcun caso concedere a sua volta a terzi i turni ottenuti.
4. Al concessionario fa carico l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento anche da parte dei propri iscritti e/o dipendenti .
5. L'ingresso agli impianti di persone iscritte all'organismo concessionario o di persone comunque autorizzate dal concessionario è consentito previa esibizione al personale in servizio di un titolo attestante l'iscrizione.
6. Il concessionario di turni d'acqua è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa inerente la responsabilità civile per danni a persone e/o cose durante l'orario dell'impianto, esonerando espressamente l'Amministrazione comunale ovvero il gestore da ogni responsabilità per eventuali incidenti in cui dovessero incorrere i propri iscritti o terzi nell'impianto natatorio.

Art. 12 - Corsi di nuoto individuali

1. I corsi di nuoto individuali possono essere organizzati dai soggetti di cui al 1° comma dell'art 9 dalle associazioni già titolari di turni per l'organizzazione di corsi collettivi.
2. Non è ammessa l'organizzazione di corsi individuali da parte di privati, quand'anche si tratti di istruttori qualificati.
3. I corsi di cui al presente articolo sono tenuti da istruttori qualificati in possesso di specifici brevetti federali o rilasciati da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e sono rivolti esclusivamente a principianti o nuotatori inesperti, con esclusione di ogni attività di allenamento a fini agonistici.

4. I corsi di cui al presente articolo sono esclusivamente rivolti ad un singolo allievo ciascuno, seguito da un istruttore, cui è affidata l'esclusiva responsabilità dell'allievo.
5. Gli organismi che intendono organizzare corsi individuali devono provvedere in proprio ad affiggere bene in vista all'ingresso degli impianti un avviso contenente almeno i prezzi, i nominativi degli istruttori e le rispettive qualifiche.
6. Ove i corsi di cui al presente articolo siano organizzati in orari riservati al nuoto libero, sono ammessi in una misura massima di sei bambini o quattro adulti.
7. Ove i corsi di cui al presente articolo siano organizzati in orari riservati al nuoto libero è dovuto almeno il pagamento del biglietto individuale sia per l'allievo che per l'istruttore, salvo diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 13 - Contenuto, modalità di presentazione ed esame delle istanze di corsi individuali

1. La richiesta di corso individuale dovrà essere inoltrata per scritto alla Direzione, che ha facoltà di accoglierla previa verifica dei requisiti certificati e delle effettive disponibilità di turni in acqua.
2. Le richieste contengono almeno le generalità del richiedente e dell'istruttore, le generalità e l'età dell'allievo/a (se diverso dal richiedente), e l'esplicita accettazione di tutte le norme di cui al presente regolamento.
3. La Direzione, verificati i requisiti di cui ai commi precedenti, autorizzerà i corsi nelle misure massime indicate al comma 6 dell'art 12.
4. Le decisioni della Direzione sono comunicate per scritto al richiedente.
5. Avverso le decisioni della Direzione è ammesso ricorso alla Commissione di cui al precedente art. 4.

Art 14 – attività a fini terapeutici e di riabilitazione funzionale

1. Nelle piscine comunali è consentito lo svolgimento di attività motorie a fini terapeutici e di riabilitazione funzionale. in orari e con tariffe determinate dalla Commissione di cui al precedente art 4.
2. Per l'ingresso in piscina i pazienti devono presentare un certificato rilasciato da un medico specialista attestante la necessità di attività terapeutiche in acqua.
3. Ai pazienti è consentito l'accesso alle vasche esclusivamente in presenza di un soggetto in possesso delle previste qualifiche professionali (terapista della riabilitazione). Il requisito di cui al presente comma sarà oggetto di una specifica autodichiarazione rilasciata dal terapeuta

all'atto dell'ingresso in piscina, contenete tra l'altro le generalità del terapeuta, l'indicazione esplicita della qualifica e il prezzo praticato al paziente.

4. Per questo tipo di attività è dovuto da parte del terapeuta almeno il costo del biglietto di ingresso singolo intero, moltiplicato per il numero dei pazienti più uno, salvo diversa determinazione da parte della giunta comunale.

Art 15 – rilascio e revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt. sono rilasciate per scritto dalla Commissione di cui al precedente art 4 ovvero dalla Direzione (nei casi riportati all'art 12), e riportano almeno l'indicazione del concessionario, la durata, l'indicazione dei turni orari settimanali, il riferimento alla seduta della Commissione nel corso della quale è stata deliberata la concessione (solo per i corsi collettivi).
2. Le concessioni hanno di norma validità corrispondente ad una stagione sportiva (settembre – maggio), e non sono rinnovabili tacitamente.
3. Le concessioni sono revocate nei casi seguenti:
 - a) mancato pagamento delle quote d'uso previo almeno un preavviso inviato per raccomandata A.R.;
 - b) reiterazione di infrazioni alle norme di cui al presente regolamento, anche da parte di singoli tesserati degli organismi sportivi concessionari;
4. La revoca della concessione è disposta dalla Commissione di cui al precedente art 4 su proposta motivata della Direzione.
5. La revoca della concessione per corsi individuali è disposta dalla Direzione.
6. Il provvedimento di revoca viene notificato al destinatario con raccomandata A.R.

Art. 16 - Manifestazioni sportive

1. L'organizzazione di manifestazioni sportive è consentita fatta salva la normale programmazione.
2. La richiesta di concessione degli impianti dovrà essere inviata alla Direzione con un anticipo minimo di trenta giorni.
3. Avverso il diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla Commissione di cui al precedente art. 4.
4. Agli organizzatori fa carico, oltre al pagamento delle quote tariffarie previste:
 - l'ottenimento di ogni altra autorizzazione o licenza eventualmente necessaria;

- il reperimento e la retribuzione del personale eventualmente necessario;
- le coperture assicurative aggiuntive eventualmente necessarie;

Art. 17 - Parametri di affollamento e durata dei turni

1. Le quote massime di affollamento in acqua sono stabilite con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Per motivi di igiene o comunque in caso di riscontrata difficoltà, il Comune di Siena ovvero il gestore in accordo con il Comune di Siena si riservano la facoltà stabilire quote massime di affollamento delle vasche.

CAPO V - ACCESSO E USO DEGLI IMPIANTI

Art. 18 - Limitazione di accesso agli impianti

1. Non è consentito l'accesso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi.
2. E' parimenti non consentito l'accesso alle persone affette da patologie che comportino un rischio per sé e per gli altri utenti nell'utilizzo della piscina.
3. Nei turni destinati al nuoto libero, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non potranno accedere agli impianti se non accompagnati da persone maggiorenni che ne assumano la responsabilità.
4. Ai fini dell'accesso e della permanenza nell'impianto, il personale di servizio verifica l'età dei ragazzi non accompagnati.

Art. 19 - Uso degli spogliatoi

1. I bagnanti accedono agli impianti esclusivamente dall'accesso principale riservato al pubblico, negli orari e nei giorni di apertura stabiliti con le modalità di cui agli artt. precedenti.
2. L'accesso agli spogliatoi è consentito soltanto in coincidenza con l'orario di apertura.
3. I bagnanti devono spogliarsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione/svestizione ed asciugatura dei capelli.
4. In ciascuna cabina degli spogliatoi è ammessa la presenza di una sola persona per volta, con la sola eccezione di bambini/e in età inferiore ai 14 anni, accompagnati/e.
5. E' vietato l'ingresso agli uomini adulti (anche come accompagnatori) nello spogliatoio femminile, e viceversa.

Art. 20 - Uso degli armadietti

1. Gli indumenti ed effetti personali non possono essere introdotti nel locale vasca della piscina interna, e devono essere depositati negli armadietti disponibili nell'area spogliatoi.
2. E' vietato lasciare borse ed indumenti all'interno delle cabine.
3. L'uso degli armadietti è limitato per ogni bagnante al turno di permanenza in vasca.
4. E' esclusa la possibilità di assegnazione giornaliera o comunque continuativa o permanente degli armadietti, che pertanto dovranno essere liberati e lasciati aperti al termine delle attività.
5. Gli armadietti non possono essere chiusi con lucchetti o altri dispositivi di proprietà personale degli utenti.
6. L'uso degli armadietti deve essere improntato alla normale cautela riguardo alle condizioni di pulizia e igiene.
7. Ove sia presente un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell'impianto per il periodo in cui l'utente fruisce dello stesso, intendendosi comunque esclusa qualunque possibilità di utilizzare il casellario come deposito di denaro, oggetti preziosi e beni di qualunque natura e specie di valore superiore a € 50,00=.
8. L'Amministrazione ovvero il gestore si intendono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio del casellario.
9. L'Amministrazione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati all'interno dell'impianto.

Art. 21 - Ingresso sul piano vasca

1. E' obbligatoria la doccia ed il lavaggio dei piedi nell'apposito dispositivo prima di entrare in vasca.
2. Al locale - vasca si può accedere solo con sandali di gomma o zoccoli o per gli accompagnatori con gli appositi copriscarpe.
3. Ove possano rappresentare un intralcio al libero movimento, gli assistenti bagnanti hanno facoltà di intervenire per far spostare asciugamani, accappatoi, ciabatte o altri indumenti e materiali depositati sulla superficie circostante le vasche.

Art. 22 - Attività in vasca

1. I bagnanti adulti non possono nuotare e stazionare nella vasca riservata ai bambini ed ai loro accompagnatori.

2. I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella zona di sicurezza, intendendo come tale l'area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo la testa al di sopra della superficie dell'acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni.
3. L'ingresso in vasca è ammesso esclusivamente con indumenti specificamente concepiti per il nuoto. E' pertanto vietato immergersi indossando indumenti intimi, calze, scarpe, pantaloni, maglie o camicie, gonne, cappelli o qualsiasi altro indumento di uso quotidiano. E' obbligatorio l'uso della cuffia su tutto il piano vasche; è ammesso l'uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili.
4. I responsabili di vasca e/o assistenti ai bagnanti, valutate le condizioni di affollamento registrate al momento, hanno facoltà di consentire o non l'uso di dispositivi quali pinne, tavolette, palette per le mani purché specificamente concepite per l'uso in piscina.
5. E' consentito l'uso in vasca del materiale didattico messo eventualmente a disposizione dalla Direzione. E' altresì consentito ai soggetti titolari di concessione temporanea d'uso degli spazi acqua l'utilizzazione di attrezzature, materiali ed oggetti ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività collettive in piscina purché siano giudicati dalla Direzione compatibili con il normale andamento delle attività, e depositati in appositi contenitori;
6. Gli utenti nuotano lungo le corsie delimitate dai galleggianti, secondo il normale senso di marcia segnalato; è vietato l'attraversamento delle corsie, e lo stazionamento lungo le stesse e la percorrenza in senso contrario.
7. In ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 10 minuti prima dell'orario di termine delle attività.
8. I bagnanti sono avvisati dello scadere di tale termine dal personale di sorveglianza e/o con apposito segnale sonoro.

Art. 23 – Altre attività non consentite

1. All'interno impianti è vietato:
 - a. introdurre cani o altri animali;
 - b. consumare cibo e/o bevande e gomma da masticare negli spogliatoi, nei servizi, nelle docce e nel locale vasca;
 - c. entrare con le scarpe sul piano vasca, nelle docce e nei servizi igienici degli spogliatoi;
 - d. eludere la doccia ed i dispositivi lavapiedi;
 - e. aggrapparsi alle docce e ad altri appigli nel locale docce;

- f. introdurre attrezzature ginniche, videocamere o fotocamere subacquee ovvero attrezzature per il nuoto subacqueo, oggetti di qualunque specie, compresi palloni, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in particolare oggetti di vetro; radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche senza preventiva autorizzazione del personale di servizio; le attrezzature per la pesca subacquea sono vietate.
 - g. giocare a palla dentro la vasca, sul bordo vasca e negli spazi per la ginnastica prenataloria;
 - h. schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;
 - i. fare la doccia senza costume da bagno ovvero circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi o nelle docce;
 - j. eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all'indietro;
 - k. sputare nell'acqua delle vasche o spandervi liquidi di qualsiasi natura; urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca; immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono asperse di olii, creme, e sostanze similari di qualsiasi tipo;
 - l. gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere;
 - m. il passaggio diretto dalle tribune al piano vasca, e viceversa (per motivi igienici e di sicurezza)
 - n. fare il bagno con occhiali sia da sole sia da vista.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni stabilite all'art. 28.

CAPO VI - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Art. 24 - Tutela generale della regolarità delle attività

1. Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell'impianto, la Direzione ha facoltà di allontanare dall'impianto coloro che assumano comportamenti incompatibili con il normale andamento delle attività in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene, decenza, salvaguardia del patrimonio, efficacia didattica e tecnico - sportiva.
2. In particolare, durante i turni riservati al nuoto libero, la Direzione adotterà le misure necessarie a garantire la possibilità di un gesto tecnico fluido e continuativo, senza interruzioni causate dallo stazionamento di persone in posizioni tali da impedire il passaggio.

Art. 25 - Sospensione dell'entrata dei bagnanti

1. E' facoltà della Direzione sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:

- affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti;
- necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
- situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

Art. 26 - Danni

Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali nonché alle aree intorno agli stessi saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.

Art. 27 - Responsabilità

L'uso degli impianti natatori, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende a rischio e pericolo di chi pratica l'attività natatoria e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale o del gestore, salvo vizi imputabili alla struttura dell'impianto o altre specifiche responsabilità riconducibili alla proprietà o alla gestione.

Art. 28 – Sanzioni

1. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente regolamento è in prima istanza oggetto di richiamo verbale da parte degli addetti al servizio.
2. Ove i comportamenti difforni, nonostante il richiamo verbale, siano ripetuti, il personale provvede a verbalizzare la trasgressione consegnando il relativo documento alla persona individuata come responsabile. Per i minori di 14 anni, il verbale è consegnato all'accompagnatore.
3. Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, la Direzione provvederà a specifiche segnalazioni ad ogni autorità competente in materia di ordine e pubblica sicurezza.
4. Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente regolamento sia una società sportiva od altro soggetto comunque titolare di concessione d'uso temporaneo di spazi acqua, oltre alle misure sanzionatorie poste a carico del responsabile diretto della violazione, la Commissione di cui ai precedenti articoli si riserva di adottare anche un provvedimento di revoca dell'atto di concessione.

5. La Giunta Comunale stabilisce con proprio atto l'importo delle sanzioni pecuniarie da irrogare in relazione alle fattispecie di cui al precedente art 22, modulandone gli importi in relazione al potenziale pericolo per l'incolumità degli utenti e integrità del patrimonio, e all' eventuale ripetizione nel tempo dei comportamenti.

Art. 29 - Riferimento a norme esterne

Per quanto non previsto dal presente regolamento atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione Toscana nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare in materia di requisiti strutturali e igienico – sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

La Direzione è responsabile del trattamento dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.